

Codice A1103A

D.D. 11 dicembre 2024, n. 1579

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della normativa in materia di emergenza COVID (F. N. 89-COV/2020). Accertamento della somma di euro 400,00 sul capitolo 32068 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024.



ATTO DD 1579/A1103A/2024

DEL 11/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della normativa in materia di emergenza COVID (F. N. 89-COV/2020). Accertamento della somma di euro 400,00 sul capitolo 32068 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024.

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 203724 del 15/07/2020 dalla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico – finanziaria Vercelli a carico della Sig.ra *omissis* nata il *omissis*(c.f.*omissis*) residente in *omissis*, in qualità di trasgressore (**cod.ben.390932**), nei confronti della quale, con processo verbale n. 6/2020 DEL 13/04/2020, elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti nel Comune di Palazzolo Vercellese (VC), presso SP31bis, nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

la violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2 co,3 e 3 co,1) del D.L. 25 Marzo 2020 n.19 in riferimento al punto 25 del D.P.G.R. n. 39 del 6 Aprile 2020 , più precisamente punto 26 del D.P.G.R. n. 43 del 13 Aprile 2020 relativo al *“divieto di svolgere attività ludica o ricreativa, nonché qualsivoglia attività motoria , anche singolarmente se non entro 200 metri dalla propria abitazione con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio”*.

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione (eccezion fatta, si veda sopra, per il riferimento, nell'ambito del verbale, al D.P.G.R. vigente al momento del fatto, essendo stato in esso riportato il n. 39/2020 invece del n. 43/2020, precisandosi infatti che tale erronea indicazione non incide in alcun modo sulla normativa violata, che risulta essere identica in entrambi decreti presidenziali citati);

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini uno scritto difensivo (senza richiesta di audizione) come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

Esaminate le argomentazioni esposte e considerato le stesse non aventi di per sé natura esimente in ordine alla responsabilità della violazione contestata ed in particolare:

- nel merito la documentazione medica allegata non risulta essere giustificativa con riferimento alla condotta contestata (oltre ad essere risalente nel tempo - anno 2015);

- la condotta contestata riguarda l'aver svolto attività motoria oltre i 200 metri dalla propria abitazione : nello specifico il trasgressore svolgeva attività motoria a circa 1,2 km di distanza dal luogo di residenza/domicilio.

- con riguardo poi alle contestazioni mosse sul piano normativo va rilevato che eventuali questioni di legittimità costituzionale - riguardo ai D.P.C.M. adottati dal Governo (e alla conseguente normativa regionale) vigenti nel periodo emergenziale - devono essere sollevate nelle opportune sedi e a tal fine si rinvia altresì alle pronunce costituzionali già intervenute sul tema.

visto in particolare il punto 26 del Decreto del Presidente della Giunta regionale Piemonte n. 43 del 13/04/2020 come sanzionato dall'art. 4, comma 1 del D.L. 19/2020;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23;
- Visto il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";

- Vista la L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la D.G.R. n. 43-3529 del 09 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R)V;
- Vista la L.R. 26 marzo 2024 n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- Vista la D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024";
- Vista la L.R. 26 marzo 2024 n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026" (Legge di stabilità regionale 2024);
- Vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- Visto il D.P.G.R. del 21 dicembre 2023, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- Vista la L.R. 1 agosto 2024 n. 20 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- Vista la D.G.R. n. 46-117 del 2 agosto 2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.";

determina

in Euro 400,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

alla sunnominata *omissis*, **per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di Euro 410,61** di cui Euro 400,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende

l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Si accerta la somma di euro 400,00 sul capitolo **32068** del "**Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024**" (cod. ben. n. 390932) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

Si accerta la somma di euro 10,61 sul capitolo **39580** del "**Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024**" (cod. ben. n.390932) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti

Allegato

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1579/A1103A/2024 DEL 11/12/2024**

Accertamento N.: 2024/4314

Descrizione: ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELLA L.689/81 PER VIOLAZIONE DELLA
NORMATIVA COVID

Importo (€): 10,61

Cap.: 39580 / 2024 - ENTRATE VARIE ED EVENTUALI

Soggetto: Cod. 390932

PdC finanziario: Cod. E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Accertamento N.: 2024/4301

Descrizione: ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELLA L.689/81 PER VIOLAZIONE DELLA
NORMATIVA COVID

Importo (€): 400,00

Cap.: 32068 / 2024 - PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO
DELLE FAMIGLIE

Soggetto: Cod. 390932

PdC finanziario: Cod. E.3.02.02.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico
delle famiglie

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti